ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0005553 del 02/09/2026
I-1 (Uscita)

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it
Cod. mecc. MEIC813006 - Cod. fiscale: 80012730836 - C.U. UFD6B0

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi lì, (data del protocollo)

Circolare n. 3

A tutto il personale scolastico con contratto a tempo determinato
Al DSGA
Al sito web/Agli atti

OGGETTO: Invito formale alla pianificazione e fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato (D.L. 7 agosto 2026, n. 144 e CCNL vigenti)

In conformità ai principi costituzionali di irrinunciabilità del diritto al riposo annuale (Art. 36 Cost.) e in linea con le recenti disposizioni introdotte dal **Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144** in materia di flussi e semplificazione nel pubblico impiego, la scrivente formula formale invito a tutto il personale in indirizzo, assunto con contratto a tempo determinato, a pianificare e fruire delle ferie spettanti nel corso dell'anno scolastico e comunque entro i termini di vigenza del proprio rapporto di lavoro.

Si rammenta che il richiamato provvedimento d'urgenza modifica l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 (convertito nella Legge n. 135/2012), ridefinendo i doveri dell'Amministrazione e del dipendente al fine di contemperare la tutela del lavoratore con il principio di invarianza finanziaria dello Stato.

1. Personale Docente a Tempo Determinato (Supplenti annuali, fino al termine delle attività didattiche o brevi)

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 228/2012 e dell'art. 35 del CCNL 2019-2021, il personale docente a tempo determinato è tenuto a fruire delle ferie maturate, in proporzione al servizio prestato, **esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche**.

Al fine di consentire una regolare programmazione dei servizi e delle sostituzioni, si indicano di seguito i segmenti temporali e gli slot disponibili per l'anno scolastico in corso all'interno dei quali produrre tempestiva istanza:

- Vacanze natalizie (come da calendario scolastico regionale);
- Vacanze pasquali (come da calendario scolastico regionale);
- Eventuali ponti deliberati dal Consiglio d'Istituto;
- I giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, con esclusione delle giornate destinate agli scrutini, agli esami di Stato o ad attività collegiali deliberate nel Piano delle Attività.

2. Personale ATA a Tempo Determinato

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2007 e dell'art. 35 del CCNL 2019-2021, il personale ATA a tempo determinato fruisce delle ferie maturate, d'intesa con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), compatibilmente con le esigenze di servizio.

L'istanza deve essere prodotta con un preavviso di **almeno 5 giorni** rispetto alla data di decorrenza dell'assenza. Anche per il profilo ATA, la fruizione deve essere programmata prioritariamente nei periodi di interruzione delle lezioni o di minor carico amministrativo, e comunque tassativamente entro il termine finale del contratto stipulato.

3. Avviso di decadenza dal diritto e disciplina della monetizzazione

Si rende noto, ai sensi del dettato normativo del D.L. n. 144/2026, che la presente comunicazione costituisce **formale atto di invito e messa a disposizione dei periodi di fruizione**.

Qualora il dipendente, a seguito del presente invito e della concreta possibilità organizzativa offerta dalla scuola, decida autonomamente e per propria scelta consapevole di non presentare istanza di ferie nei periodi sopra indicati, **decadrà definitivamente dal diritto** alla fruizione delle stesse. Altresì, alla cessazione del rapporto di lavoro, non potrà essere corrisposto alcun trattamento economico sostitutivo (monetizzazione delle ferie).

L'indennità sostitutiva per ferie non godute rimarrà erogabile esclusivamente nei limiti della differenza aritmetica non coperta dai periodi di sospensione didattica o qualora l'assenza sia stata oggettivamente impedita da eccezionali e documentate esigenze di servizio o da eventi sospensivi di legge (es. malattia, maternità).

La pubblicazione sul sito web, a norma dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.

La Dirigente scolastica

dott.ssa Stefania Carmela Mazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 9 febbraio 1993, n. 39